

ALLEGATO “A”

“ASSOCIAZIONE CULTURALE L’Immaginario”

STATUTO

Art. 1. Costituzione, denominazione e durata

È costituita un’Associazione Culturale senza Scopo di Lucro denominata:

“ASSOCIAZIONE CULTURALE L’Immaginario” (di seguito “Associazione”)

L’Associazione ha sede in GAVIRATE (Va), via Moncucco 28/f. L’eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto.

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici e la sua durata è illimitata nel tempo.

Potrà essere sciolta solo con Delibera Straordinaria dei Soci, come previsto all’Articolo 12 del presente Statuto.

Art. 2. Scopi e finalità

L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative.

L’Associazione ha lo scopo di diffondere la cultura cinematografica, promuovendo iniziative d’animazione ed educazione alle visioni delle opere cinematografiche, dirette a sviluppare, nell’ambito principalmente, ma non esclusivamente, del proprio territorio, la conoscenza del linguaggio del racconto per immagini.

L’Associazione si propone di attuare rassegne cinematografiche ed artistiche legate al contesto del cinema in genere, anche attraverso collaborazioni con altri enti e associazioni. Si propone inoltre di attuare iniziative finalizzate al coinvolgimento dei giovani, alla diffusione della fruizione cinematografica per le famiglie e allo sviluppo della conoscenza per immagini nelle scuole attraverso una programmazione educativo-didattica.

L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale:

- organizzare proiezioni di opere cinematografiche, su propria iniziativa o su richiesta di enti, scuole, associazioni e privati, utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico attualmente o in futuro disponibile;
- promuovere ed organizzare corsi, seminari e altre attività didattiche di avviamento all'educazione al linguaggio cinematografico e alla sua fruizione, alla tecnica cinematografica e ad argomenti correlati;
- svolgere manifestazioni, eventi, festival, convegni, dibattiti, mostre, laboratori, stages, finalizzati alla diffusione dello spettacolo cinematografico;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- accedere a finanziamenti e ricevere contributi legati al perseguimento dell'attività sociale
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni audiovisive, dispense e qualsiasi altro materiale divulgativo connesso al cinema;
- gestire impianti e/o locali destinati in modo esclusivo o parziale alla diffusione delle opere cinematografiche, propri o di terzi, o affidati in uso attraverso convenzioni;
- esercitare, senza scopo di lucro, attività commerciali con obiettivi di autofinanziamento;
- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Art. 3. Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative supplementari o straordinarie, o corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) utile derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 4. Divieto distribuzione utili

L'Associazione non ha scopo di lucro : pertanto eventuali utili dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. **All'Associazione è altresì vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.**

Art. 5. Esercizio Sociale e Rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto da parte del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci un rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche. Il rendiconto deve rappresentare la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci, con separata indicazione dall'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti i Soci con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 6. Soci e loro Categorie

Possono far parte all'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti ed le associazioni che ne condividano scopi e finalità. Il numero dei Soci è illimitato.

I Soci si distinguono in:

a) Soci **Fondatori** : sono coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione;

b) Soci **Ordinari**;

c) Soci **Onorari** : sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'Associazione o che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare tra i propri Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto Associativo; **tutti i Soci hanno infatti eguali diritti e doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi..**

Art. 7. Ammissione dei Soci

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa.

Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile senza necessità di motivazione.

I Soci ammessi sono tenuti al pagamento della quota associativa. **L'adesione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa;** resta salvo il diritto di recesso da parte del Socio.

Art. 8. Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno eguali diritti quali :

- **partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e partecipare con il voto alla delibera dell'assemblea;**
- **votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;**
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali, salvo eventuali incompatibilità;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni Socio ha diritto a un voto.

L'attività volontaria dei Soci non può essere retribuita: l'Associazione può rimborsare al Volontario le spese effettivamente sostenute.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a versare puntualmente la quota associativa;

- ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 9. Cessazione della qualifica di Socio

Il Socio cessa di far parte dell'Associazione :

- a) per dimissioni : il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato pagamento o rinnovo delle quote sociali così come stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione : per decisione del Consiglio Direttivo a causa di violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) o qualora il Socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e/o risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa;
- d) per decesso : in tal caso la quota non è trasmissibile agli eredi e l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota Associativa

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo le quote associative versate non verranno rimborsate e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali..

Art. 10. Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive.

- a) Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale.
- b) Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio Direttivo una tantum, al fine di sopperire al pagamento di specifici corrispettivi.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 11. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione.

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio direttivo.

A garanzia della democraticità della struttura dell'associazione, tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.

Art. 12. Assemblea degli Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto contabile, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli Soci.

L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo.

L'assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata. Altre forme di comunicazione ammissibili sono, a titolo esemplificativo:

- comunicazione postale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione;
- nei casi urgenti, raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno 2 giorni prima dell'assemblea;
- sistemi di comunicazione elettronica nel rispetto dei termini suindicati.

L'avviso di convocazione deve indicare la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci, tranne i dimissionari.

Per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre in ogni caso la presenza di almeno il 25% dei Soci e il voto favorevole del 75% dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 13. Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica per cinque esercizi sociali ed i suoi componenti possono essere rieletti. Qualora un componente cessi di far parte del Consiglio, per dimissioni o per altra causa, verrà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea Sociale. Il Consiglio decade quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di 3 (tre) membri.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) curare il perseguimento dei fini statutari;
- b) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci o deliberare sulla loro esclusione;
- c) amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- d) compilare il rendiconto contabile di cui all'art. 5;
- e) definire eventuali regolamenti interni;
- f) impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- g) fissare la quota ordinaria di ammissione;
- h) stabilire eventuali quote suppletive;
- i) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e Segretario;
- j) nominare comitati o commissioni interne;
- k) gestire l'ordinaria amministrazione, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati a professionisti;
- l) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;

Le cariche di consigliere sono gratuite.

Art. 14. Modifiche allo statuto. Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi sociali o da almeno dieci Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in sede straordinaria.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.

Art. 15. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Gavirate, lì 7 Luglio 2008

I componenti

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....